

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021, reg. n. 782, con il quale, al Dott. Michele Sciscioli, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 18 in materia di competizioni sportive di interesse nazionale;

VISTE le Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive emanate in data 1° giugno 2021, redatte dal Dipartimento per lo sport, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che apporta modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze



Presidenza del Consiglio dei Mini

Dipartimento per lo Sport

di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che stabilisce che:

- a) a decorrere dal 6 agosto 2021 in zona bianca è consentito l'accesso a spettacoli, eventi e competizioni sportivi esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che tale disposizione si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste dalla norma;
- b) in zona bianca e in zona gialla è consentita la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia alle competizioni e agli eventi diversi da quelli sopra richiamati;
- c) che gli eventi e le competizioni sportivi di cui al punto b) sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano conviventi, sia per il personale;

VISTO che il citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2, specifica che, in zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all'aperto non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima;

VISTO che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, all'art. 4, comma 2, dispone che in zona bianca per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso la capienza consentita per l'accesso del pubblico non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima autorizzata;

VISTO che il citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2, specifica che, in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 persone per gli impianti all'aperto e a 1.000 persone per gli impianti al chiuso;

VISTO che il citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2, specifica che le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, all'art. 4, comma 1, prevede che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è



Presidenza del Consiglio dei Mini

Dipartimento per lo Sport

possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro;

VISTE le Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive predisposte dal Dipartimento per lo sport in data 6 agosto 2021, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;

SENTITA la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), in data 9 agosto 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato tecnico-scientifico in data 20 agosto 2021;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione e alla pubblicazione delle "Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatte il 6 agosto, aggiornate all'attuale normativa in materia di possesso di certificazione verde COVID – 19 e di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi aperti al pubblico,

DECRETA

Art. 1

- 1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Sono adottate le "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive", redatte in data 6 agosto sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, del decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 e del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (<u>www.sport.governo.it</u>).

Roma, 20 agosto 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Michele Sciscioli